

A.S. 2685

EMENDAMENTO

Art. 38

DE LUCIA, MONTEVECCHI, VANIN

*Sopprimere l'articolo.*

**38.1**

A.S. 2685

**Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali**

EMENDAMENTO

ANGRISANI, GRANATO, ABATE, BOTTO, CORRADO, DESSI, GIANNUZZI, LA MURA, MORRA, SBRANA, NUGNES, LANNUTTI, LEZZI

Art. 38

*(Norme in materia di istruzione)*

Sopprimere l'articolo.

**38.2**

**AS 2685**

**EMENDAMENTO**

**ARTICOLO 38**

**DE PETRIS, ERRANI**

Sopprimere l'articolo.

**38.3**

A.S. 2685

**Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali**

EMENDAMENTO

ANGRISANI, LA MURA, NUGNES, LANNUTTI, LEZZI

Art. 38

*(Norme in materia di istruzione)*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 38

*(Norme in materia di istruzione)*

1. Al fine di provvedere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica e alla crisi ucraina, l'organico individuato ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è utilizzato anche per l'a.s. 2022/2023 fino al termine delle lezioni, nel limite delle risorse di cui al secondo periodo. Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, è incrementato di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Le graduatorie di merito di cui al comma 9 bis, dell'articolo 59, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'immissione in ruolo e sino al loro esaurimento.»

**38.4**

A.S. 2685

**Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali**

EMENDAMENTO

ANGRISANI, LA MURA, NUGNES, LANNUTTI, LEZZI

Art. 38

*(Norme in materia di istruzione)*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 38

*(Norme in materia di istruzione)*

1. Al fine di provvedere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica e alla crisi ucraina, l'organico individuato ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è utilizzato anche per l'a.s. 2022/2023 fino al termine delle lezioni, nel limite delle risorse di cui al secondo periodo. Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, è incrementato di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2022».

38.5

A.S. 2685

**Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali**

EMENDAMENTO

GRANATO, SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, DESSI, LA MURA, NUGNES, LANNUTTI, LEZZI

Art. 38

*(Norme in materia di istruzione)*

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

“1. I commi da 14 a 17 dell’articolo 47 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono abrogati.

2. Per l'anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro destinato a supportare il personale docente sospeso dall’esercizio della professione ai sensi dell’articolo 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni.”.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: “(Misure di sostegno al personale docente sospeso dall’esercizio della professione)”

38.6

A.S. 2685

**Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali**

EMENDAMENTO

ANGRISANI, ABATE, BOTTO, CORRADO, GIANNUZZI, LA MURA, MORRA, SBRANA, NUGNES, LANNUTTI, LEZZI

Art. 38

*(Norme in materia di istruzione)*

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

“1. I commi da 14 a 17 dell’articolo 47 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono abrogati.

2. Per l'anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro destinato a supportare il personale docente del Ministero dell'Istruzione di ogni ordine e grado”.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: “(Misure di sostegno al personale docente del Ministero dell'Istruzione)”

**38.7**

A.S. 2685

**Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali**

EMENDAMENTO

GRANATO, SBRANA, ANGRISANI, GIANNUZZI, DESSI, LA MURA, NUGNES, LANNUTTI, LEZZI

Art. 38

(Norme in materia di istruzione)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. L’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, è abrogato.”.

**38.8**



MALPEZZI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

**a)** sostituire la lettera a) con la seguente:

“a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 5, avviene dall'anno scolastico 2023/2024 su base volontaria; i medesimi percorsi sono disciplinati dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 9. Al fine di incrementare l'accesso ai predetti percorsi formativi è previsto un meccanismo di progressione salariale accelerata riconosciuto all'esito positivo del percorso formativo per tutti gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico. Al superamento di ogni percorso di formazione, nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 5, si consegue in maniera anticipata la progressione salariale prevista dalla contrattazione collettiva attualmente legata esclusivamente all'anzianità di servizio, che rimane integralmente vigente. La durata e l'articolazione dei percorsi di formazione, i criteri di valutazione degli obiettivi formativi da conseguire, le modalità di verifica intermedia e finale, l'individuazione dei soggetti preposti alla valutazione stessa sono disciplinati dal decreto di cui al successivo comma 9, primo periodo. In caso di mancato superamento, la verifica annuale o conclusiva di cui al quarto periodo può essere ripetuta l'anno successivo. Le verifiche di cui al quarto periodo sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di *performance*, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica finale di cui al quarto periodo sono considerati anche i risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento degli indicatori di cui al settimo periodo. Resta ferma la progressione salariale di anzianità.»;

**b)** sopprimere la lettera b);

**c)** sostituire la lettera c) con la seguente:

“c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento della progressione salariale di cui al comma 4, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo per l'incentivo alla formazione, con dotazione pari a 340 milioni di euro nell'anno 2026, 385 milioni di euro nell'anno 2027, 460 milioni di euro nell'anno 2028, 536 milioni di euro nell'anno 2029, 611 milioni di euro nell'anno 2030 e 687 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 340 milioni di euro nell'anno 2026, 385 milioni di euro nell'anno 2027, 460 milioni di euro nell'anno 2028, 536 milioni di euro nell'anno 2029, 611 milioni di euro nell'anno 2030 e 687 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

**d)** dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

“c-bis) sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1, prevedendo per la verifica intermedia e finale di cui al comma 4 criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacità didattica. La definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del regolamento e dell'aggiornamento contrattuale di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo, la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui all'Allegato B, annesso al presente decreto.»;

c-ter) sostituire l'Allegato B con il seguente:

“Allegato B

(articolo 16-ter, comma 8)

I. In via di prima applicazione, con il decreto di cui all'articolo 16-ter, comma 9, ultimo periodo, sono disciplinate la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione. In particolare, sono definiti: la durata e l'articolazione dei percorsi di formazione, i criteri di valutazione degli obiettivi formativi da conseguire, le modalità di verifica intermedia e finale, l'individuazione dei soggetti preposti alla valutazione. Sono altresì definiti le tempistiche e le modalità di conseguimento della progressione salariale anticipata, anche in funzione della effettiva anzianità di servizio già conseguita dagli aspiranti.

II. Fra i criteri per la valutazione degli esiti dei percorsi formativi, sono considerati, fra gli altri, l'innovatività delle metodologie e dei linguaggi didattici, la qualità e l'efficacia della progettazione didattica, la capacità di inclusione.

III. per l'eventuale orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione, funzionale all'ampliamento dell'offerta formativa, è corrisposto comunque un compenso in misura forfetaria.

IV. Annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali il fondo di cui all'articolo 16-ter, comma 5;

V. Il docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo che può comprendere le seguenti attività:

a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);

b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all'art. 16-ter, comma 1;

c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all'articolo 16-ter, commi 6 e 7, che a seconda della complessità possono avere un'estensione pluriennale:

1. approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;
2. strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi nazionali ed europei;
3. governance della scuola: teoria e pratica;
4. leadership educativa;

5. staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica;

6. l'inclusione scolastica nella classe con alunni disabili;

7. continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;

8. potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;

9. profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;

10. tecniche della didattica digitale.”.

**38.9**  
Orizzonte Scuola

A.S. 2685

EMENDAMENTO

Art. 38

VANIN

*Al comma 1, sopprimere le lett. b) e c).*

38.10  
Orizzonte Scuola

**AS 2685**

**ARTICOLO 38**

**EMENDAMENTO**

**CAUSIN, PACIFICO**

Al comma 1 sopprimere le lettere b) e c).

Orizzonte Scuola  
**38.11**

A.S. 2685  
Emendamento  
Articolo 38


IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 1, la lettera b) <sup>soppressa</sup> è ~~soppressa.~~

38.12  
Orizzonte Scuola

A.S. 2685  
Emendamento  
Art. 38

RAMPI, MALPEZZI

  
Al comma 1, lettera b), sostituire i capoversi “4-bis” e “4-ter” con il seguente:

“4-bis. I docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di due percorsi formativi non sovrapponibili di cui al comma 1, nel limite delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, maturano il diritto ad un assegno annuale *ad personam* di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento. I criteri relativi all’attribuzione dell’assegno di cui al periodo precedente sono rimessi alla contrattazione collettiva di cui al comma 9. Ai fini pensionistici e previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a partire dalla data di decorrenza del beneficio economico riconosciuto ai sensi del presente comma. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di cui al comma 5 è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2029. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

38. 13

SBROLLINI

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, primo periodo:

1) sostituire le parole «tre percorsi» con le seguenti: «due percorsi»

2) sopprimere le parole «possono accedere alla qualifica di docente esperto e»;

b) al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Può accedere al godimento dell'assegno di cui al periodo precedente un contingente di docenti definito con il decreto di cui al comma 5. Il docente cui spetta l'assegno di cui al primo periodo è tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo aver maturato il diritto al godimento di detto assegno.»;

c) al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, al quinto periodo, sostituire le parole «la qualifica di docente esperto» con le seguenti: «il diritto al godimento dell'assegno di cui al primo periodo»;

d) al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, al settimo periodo, sostituire le parole «tre cicli» con le seguenti: «due cicli»;

e) al comma 1, lettera b), capoverso 4-ter sostituire le parole «l'accesso alla qualifica di docente esperto» con le seguenti: «il conseguimento del diritto all'assegno di cui al comma precedente»;

f) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 83 è sostituito dal seguente: «83. Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia, anche ai sensi di quanto disposto all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica, cui possono essere affidati specifici compiti con riferimento alle aree dell'organizzazione amministrativa, della didattica e della valutazione, della formazione in servizio, delle politiche per gli alunni, dei rapporti col territorio e con le associazioni, dell'inclusione scolastica, dell'innovazione digitale, ferme restando ulteriori funzioni specifiche previste dalla legislazione vigente o dalla contrattazione collettiva nazionale in ordine all'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa. Fermo restando quanto previsto dal comma 83-quater, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2) dopo il comma 83-bis, sono inseriti i seguenti:



«83-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono individuati i titoli culturali e professionali utili all'individuazione dei docenti di cui al comma 83, nonché specifici percorsi formativi annuali obbligatori, volti al consolidamento delle relative competenze e utili quale titolo preferenziale per la successiva assegnazione dei predetti incarichi, nell'ambito delle attività formative previste dall'articolo 16-ter, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e nei limiti delle relative risorse.

83-quater. La positiva valutazione annuale dello svolgimento degli incarichi di cui al comma 83 e del percorso formativo, sulla base dei criteri, delle modalità di valutazione e degli indicatori definiti dal decreto di cui al comma 83-ter, dà diritto all'attribuzione di specifici punteggi nell'ambito delle procedure concorsuali a posti di dirigente scolastico. Lo svolgimento e la positiva valutazione, secondo i criteri e le modalità individuati dal decreto di cui al comma 83-ter, dei predetti incarichi per almeno un triennio, anche non continuativo e anche qualora afferente ad aree diverse, con i correlati percorsi formativi, vale altresì quale assolvimento di eventuali fasi preselettive nell'ambito delle medesime procedure concorsuali.

83-quinquies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16-ter, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è autorizzata la spesa pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, ai fini del riconoscimento, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, di un compenso forfettario annuo di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al precedente periodo, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 83. Il compenso forfettario annuale è corrisposto nel limite di spesa di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con vincolo di finalizzazione espressa alla remunerazione degli incarichi di cui al comma 83.

83-sexies. I docenti individuati ai sensi e per gli effetti di cui al comma 83-quater, secondo periodo, dall'anno scolastico 2025/2026 maturano il diritto ad un assegno annuale *ad personam* di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento. Ai fini dell'attribuzione dell'assegno annuale di cui al periodo precedente, è autorizzata la spesa nel limite di 30 milioni per l'anno 2025 e 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni per l'anno 2025 e 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

83-septies. La definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione tra le istituzioni scolastiche delle risorse di cui al comma 83-quinquies e 83-sexies e del compenso, nonché del numero di ore annuali obbligatorie di formazione,

oltre l'orario di insegnamento, è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'avvio e fino al completamento della relativa sessione contrattuale, la disciplina di cui al precedente periodo è adottata con decreto del Ministro dell'Istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

*Conseguentemente all'articolo 14, comma 22 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso l'ultimo periodo.*

38.14

Orizzonte Scuola

Art. 38

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, BAGNALI, BORGHESI, SIRI

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

- a) all'alinea 4-bis, al primo periodo, sopprimere le parole: << nel limite del contingente di cui al secondo periodo del presente comma e comunque delle risorse disponibili ai sensi del comma 5,>>;
- b) all'alinea 4-bis, sopprimere il secondo periodo;
- c) all'alinea 4-bis, al terzo periodo, dopo le parole: << Il docente qualificato esperto>>, aggiungere le seguenti parole: << che non svolge nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell'insegnamento, >>;
- d) all'alinea 4-ter, sopprimere le parole: << da attribuire ad un contingente di docente esperto nella misura massima di 32 mila unità. >>;
- e) all'alinea 5, sostituire le parole: << e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.>>, con le seguenti parole: << , 387 milioni di euro nell'anno 2031 e 1287 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032.>>

Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, valutati in 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

**38.15**

EMENDAMENTO

Art. 38

TOFFANIN, DAMLANI

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4 bis), secondo periodo, sopprimere le parole <<che non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell'insegnamento>>

38.16

## EMENDAMENTO

Art. 38

TOFFANIN, DAMIANI

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4 bis), secondo periodo, sostituire le parole <<che non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell'insegnamento >> con le seguenti: <<che comporta anche lo svolgimento di funzioni di tutoraggio, di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica oltre a quelle dell'insegnamento>>.

38.17

38.18

## EMENDAMENTO

Art. 38

TOFFANIN, DAMIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4 bis), secondo periodo, sostituire le parole <<con il decreto di cui al comma 5 e comunque non superiore alle 8mila unità>> con le seguenti: <<in sede di contrattazione collettiva nei limiti del fabbisogno della finanza pubblica e comunque non inferiore almeno al 5 per cento dell'organico di diritto complessivo considerato per ciascun ordine e grado di scuola>>.

Conseguentemente,

al comma 4 ter) sostituire le parole <<nella misura massima di 32 mila unità>> con le seguenti <<nella misura definita in sede di contrattazione collettiva tenendo conto dei limiti derivanti dal rispetto degli obiettivi di finanza pubblica>>.

- b) al comma 1, lettera b), capoverso comma 4 bis), secondo periodo, sostituire le parole <<che non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell'insegnamento >> con le seguenti: <<che comporta funzioni di responsabilità in relazione ad attività di progettazione, tutoraggio, formazione e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna e di collaborazione con il dirigente dell'istituzione scolastica oltre a quelle dell'insegnamento.>>
- c) al comma 1, lettera b), capoverso comma 4 bis), al terzo periodo, sostituire le parole <<per almeno il triennio successivo al conseguimento di suddetta qualifica>> con le seguenti: <<per almeno la durata di due cicli per la scuola secondaria di primo grado e di almeno cinque anni per gli altri ordini e gradi di scuola in cui presta servizio a decorrere dall'anno in cui ha conseguito la suddetta qualifica>>.
- d) al comma 1, lettera b), capoverso comma 4 bis), al quinto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: <<la valutazione finale è comunque affidata al dirigente della istituzione scolastica in cui presta servizio il docente>>
- e) al comma 1, lettera b), capoverso comma 4 bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: <<Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4bis, in sede di adeguamento del contratto collettivo, è prevista la selezione straordinaria di un primo contingente di docenti esperti tra i docenti di ruolo in possesso di qualifiche e avanzata preparazione corrispondente al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 6 dell'articolo 2 bis acquisite in almeno 5 anni di servizio>>.
- f) al comma 1, lettera b), capoverso comma 4 ter), sostituire le parole <<nei limiti delle cessazioni riferite al personale docente esperto>> con le seguenti <<definite in sede di contrattazione collettiva tenendo conto delle cessazioni riferite al personale docente della scuola e comunque in misura non inferiore almeno al 5 per cento della consistenza dell'organico di diritto considerato per ogni ordine e grado di scuola>>

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

38.18

Orizzonte Scuola

**Atto Senato n. 2685**

**Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali**

**Emendamento art. 38**

RUSSO

*Al comma 1, lettera b), dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:*

"4-quater. I docenti di ruolo individuati dal dirigente scolastico ai sensi del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 25 comma 5 e ai sensi del art. 1, comma 83 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, nella misura del 5 per cento dell'organico di diritto, per un triennio a partire dall'anno scolastico 2022-2023, previo conseguimento al termine del triennio di una positiva valutazione da parte del comitato di valutazione secondo i criteri definiti nella contrattazione collettiva, riceveranno una riduzione del 25 per cento degli anni previsti nella fascia stipendiale di appartenenza. Gli stessi docenti sono annualmente retribuiti con il 30 per cento delle risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa assegnate all'istituzione scolastica e sono tenuti a rimanere nell'istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al superamento della valutazione. È definito in sede di contrattazione di istituto l'importo da assegnare ai docenti che hanno conseguito la valutazione positiva."

Sen. Loredana Russo

**38.19**



**A.S. 2685**

**"CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2022, N. 115, RECANTE  
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA, EMERGENZA IDRICA, POLITICHE  
SOCIALI E INDUSTRIALI"**

**Emendamento Art. 38**

*All'articolo 38 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. All'articolo 1, comma 326 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sostituire le parole «può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022» con le seguenti: «è prorogato fino al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico 2022/2023»;
- b) al primo periodo, sostituire le parole «30 giugno 2022» con le seguenti: «30 giugno 2023»;
- c) al secondo periodo, sostituire le parole «570 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «950 milioni per l'anno 2022 e 570 milioni per l'anno 2023».

1-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, pari a 380 milioni per l'anno 2022 e a 570 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

Sen. Loredana Russo

**38.20**

A.S. 2685  
Emendamento  
Art. 38

RAMPI, PARRINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. All’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al comma 9-bis l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di rinuncia, le graduatorie di cui al presente comma sono integrate con i soggetti in posizione utile in numero pari alle rinunce stesse. I soggetti inclusi nelle graduatorie di merito, ma non vincitori rispetto alla posizione con cui sono collocati nelle graduatorie medesime, possono partecipare in via prioritaria, con oneri a proprio carico, ai percorsi di formazione di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017, nei limiti della riserva dei posti di cui al comma 2, ultimo periodo, del medesimo articolo. Le assunzioni a tempo determinato di cui al quinto periodo sono effettuate entro il 31 ottobre 2022 dalle graduatorie regionali di merito pubblicate entro il 15 ottobre 2022. Dalle graduatorie di merito pubblicate successivamente al 15 ottobre 2022 le assunzioni a tempo determinato sono disposte nell’anno scolastico 2023/2024, nel limite dei posti non conferiti nell’anno scolastico 2022/2023 sulla base della procedura di cui di cui al presente comma e che dovranno essere accantonati nelle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2023/2024. Ferme restando le condizioni di cui al settimo periodo, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024.»”

38.21

EMENDAMENTO

Art. 38

TOFFANIN, DAMIANI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

“1.bis . All’articolo 59 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al comma 9 bis, sostituire l’ultimo periodo col seguente:

Le graduatorie di merito sono integrate nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con gli aspiranti che hanno superato la prova disciplinare.

Alle predette graduatorie fin o al loro esaurimento è destinato annualmente il 50% dei posti disponibili.”

38.22

EMENDAMENTO

Art. 38

TOFFANIN, DAMIANI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

“1.bis. All’articolo 59 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al comma 9 bis inserire, in fine, il seguente periodo:

“In caso di rinuncia, le graduatorie sono integrate con gli aspiranti in posizione utile in numero pari alle rinunce stesse”. “

38.23

## EMENDAMENTO

Art. 38

TOFFANIN, DAMIANI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

“1.bis. All’articolo 59 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al comma 9 bis aggiungere, infine, il seguente periodo:

“Le assunzioni a tempo determinato di cui quinto periodo sono effettuate entro il 31 ottobre 2022 dalle graduatorie regionali di merito pubblicate entro il 15 ottobre 2022. Dalle graduatorie regionali di merito pubblicate successivamente al 15 ottobre 2022 le assunzioni a tempo determinato sono effettuate nell’anno scolastico 2023/2024. Conseguentemente, ferme restando le condizioni di cui al settimo periodo, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024”

38.24

EMENDAMENTO

Art. 38

TOFFANIN, DAMIANI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

“1.bis. “All’articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017 al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo:

“La presente disposizione si applica ai docenti destinatari di assunzione da procedure bandite successivamente all’entrata in vigore del Decreto Legge 36/2022.”

38.25

EMENDAMENTO

Art. 38

TOFFANIN, DAMIANI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

“1.bis. “Le graduatorie delle procedure concorsuali di cui ai decreti dipartimentali n. 498 del 28 aprile 2020, n. 499 del 21 aprile 2022 e n. 252 del 31 gennaio 2022, se pubblicate successivamente al 31 agosto 2022 ed entro il 31 dicembre 2022, sono utilizzate per le assunzioni in ruolo con decorrenza giuridica 1° settembre 2022 ed economica 1° settembre 2023 sui posti vacanti e disponibili che residuano dopo le operazioni di reclutamento effettuate entro il 31 agosto 2022.”

38.26

A.S. 2685  
Emendamento  
Art. 38

RAMPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. Le graduatorie delle procedure concorsuali di cui ai decreti dipartimentali 498 del 28 aprile 2020, 499 del 21 aprile 2022 e 252 del 31 gennaio 2022, se pubblicate successivamente al 31 agosto 2022 ed entro il 31 dicembre 2022 sono utilizzate per le assunzioni in ruolo con decorrenza giuridica 1° settembre 2022 ed economica 1° settembre 2023 sui posti vacanti e disponibili che residuano dopo le operazioni di reclutamento effettuate entro il 31 agosto 2022. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a euro 10 milioni annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

**38.27**



## EMENDAMENTO

Art. 38

BERARDI

*All'articolo 38 aggiungere il seguente comma:*

1-bis Le graduatorie di merito di cui al comma 9 bis dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'immissione in ruolo e sino al loro esaurimento.

**38.28**

A.S. 2685

EMENDAMENTO

Art. 38

VANIN

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. In considerazione delle particolari condizioni socio-economiche e abitative connesse alla residenzialità della città di Venezia e delle isole della Laguna veneta, al fine di contenere lo spopolamento, nonché di garantire il diritto all'istruzione, la continuità didattica e il buon esito del processo formativo degli studenti, contrastando il fenomeno della dispersione scolastica, in coerenza con le indicazioni di cui al documento WHC/21/44.COM/7B.Add della 44<sup>a</sup> sessione del Comitato del patrimonio mondiale dell'Unesco, a supporto della residenzialità e di un percorso di sviluppo sostenibile, nel rispetto e in conformità della dotazione organica del personale scolastico disponibile a legislazione vigente, il competente Ufficio scolastico regionale è autorizzato a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite di 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

38.29

A.S. 2685

EMENDAMENTO

Art. 38

DE LUCIA, MONTEVECCHI, VANIN

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “fino al 31 dicembre 2022,” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2024”;

b) al terzo periodo, le parole: “gli anni 2021 e 2022” sono sostituite dalle seguenti: “gli anni 2021, 2022, e a 19,55 milioni annui per gli anni 2023 e 2024”.»

38. 30

A.S. 2685  
EMENDAMENTO

Art. 38

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

“1-bis. Al fine di proseguire le attività educative e didattiche in sicurezza sino al termine dell'anno 2022, all'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine è prorogato fino a non oltre il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «può essere prorogato fino al 31 dicembre 2022»;

b) al secondo periodo, le parole: «570 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «970 milioni».

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 400 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

38.31

AS 2685

Emendamento

Art.38

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO,  
MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. «All'articolo 44, ultimo comma, lettera "l", numero 5, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni nella legge 29 giugno 2022, n. 79, sostituire le parole: << delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi dei commi 18-decies e 18-undecies del medesimo articolo 1 del decreto Legge n.126 del 29 ottobre 2019 convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 2019, n. 159 >>, con le seguenti parole: << delle graduatorie provinciali per le supplenze "GPS" di prima fascia costituite ed aggiornate ai sensi del decreto Legge n.126 del 29 ottobre 2019 convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 2019, n. 159 >>.

38.32

AS 2685

Emendamento

Art.38

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO,  
MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

<< 1-bis. All'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante: «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).», all'alinea «Art. 18-bis. (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo), al comma 2, sostituire le parole <<in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e del titolo di studio valido per l'insegnamento>>con le seguenti parole: <<in possesso dell'abilitazione all'insegnamento o del titolo di studio valido per l'insegnamento congiunto al possesso dei 24 CFU previsti dalla norma.>>

38.33

AS 2685

Emendamento

Art.38

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO,  
MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

<<1-bis.1. Al fine di proseguire le attività educative e didattiche in sicurezza per l'anno scolastico 2022/2023, al comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al primo periodo le parole: << e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine è prorogato fino a non oltre il 30 giugno 2022 nel limite delle risorse di cui al secondo periodo>>, sono sostituite con le seguenti « può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2022/2023.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad ulteriori 400 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

38.34

## EMENDAMENTO

Art. 38

BERARDI

*All'articolo 38 aggiungere il seguente comma:*

1-bis - Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica e alla crisi ucraina, l'organico individuato ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è utilizzato anche per l'a.s. 2022/2023 fino al termine delle lezioni, nel limite delle risorse di cui al secondo periodo.

Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, è incrementato di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2022.

38.35



## EMENDAMENTO

Art.38

TOFFANIN, DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art.38-bis.

1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 32,12 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che è stato incrementato mediante le risorse di cui all'art. 19 comma 1 del decreto- legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate alle seguenti finalità:

a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;

b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le Istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Sicilia, in base ai criteri di ripartizione previsti nel D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015, applicati all'organico di diritto relativo all'anno scolastico 2022/2023, adeguatamente proporzionati rispetto allo stanziamento in esame.»

**38.0.1**

AS 2685

## ARTICOLO 38

### EMENDAMENTO

#### CAUSIN, PACIFICO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 38 bis

(Misure a garanzia della valorizzazione della professionalità del personale docente)

1. Nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il servizio prestato dal singolo docente iscritto con titolo di specializzazione su sostegno, per il medesimo grado, verrà computato con l'attribuzione di un punteggio valutato in misura doppia rispetto al punteggio spettante per il servizio prestato senza il possesso del titolo prescritto dalla normativa vigente.

2. L'attribuzione del punteggio per il servizio prestato dal singolo docente iscritto con titolo di specializzazione su sostegno, valutato in misura doppia rispetto al punteggio spettante per il servizio prestato senza il possesso del titolo prescritto dalla normativa vigente, è prevista a partire dall'anno scolastico successivo rispetto a quello nel quale sia stato conseguito il titolo di specializzazione su sostegno.

3. Le misure contenute nel presente articolo, che comporteranno il ricalcolo dei titoli di servizio prestato col possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, dichiarati in precedenza, sono applicate a partire dal prossimo aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, previsto per l'anno scolastico 2024-2025. "

**38.0.2**

A.S. 2685  
Emendamento  
Art. 38

RAMPI, MALPEZZI, MANCA

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

“Art. 38-bis

*(Incremento dell'autorizzazione di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo)*

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

38.0.3

A.S. 2685  
Emendamento  
Articolo 39

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«2. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica e alla crisi ucraina, l'organico individuato ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è utilizzato anche per l'a.s. 2022/2023 fino al termine delle lezioni, nel limite delle risorse di cui al secondo periodo.

Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, è incrementato di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2022.

Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

**39. 1**

A.S. 2685  
Emendamento  
Articolo 39

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«2. I candidati in possesso del titolo di studio per la classe di concorso per cui hanno fatto domanda o titolo equipollente con periodo di servizio 180X3 nella scuola statale di cui uno su specifica classe concorsuale, dopo aver sostenuto la prova orale hanno accesso diretto al percorso di formazione abilitante.

In caso di rinunce nell'anno scolastico 2022-2023 i candidati andranno a ricoprire i posti stabiliti senza ulteriore impegno di spesa. La graduatoria con gli abilitati sarà disponibile per le immissioni in ruolo a partire dall'anno scolastico 2023-2024 con datazione retroattiva al precedente anno.».

3 s. 2

A.S. 2685  
Emendamento  
Articolo 39

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«2. Le graduatorie di merito di cui al comma 9 bis dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'immissione in ruolo e sino al loro esaurimento.».

**39.3**

A.S. 2685

**"CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2022, N. 115, RECANTE  
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA, EMERGENZA IDRICA, POLITICHE  
SOCIALI E INDUSTRIALI"**

**Emendamento Art. 39**

*Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:*

"Art. 39-bis

*(Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche)*

1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 32,12 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che è stato incrementato mediante le risorse di cui all'art. 19 comma 1 del decreto- legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate alle seguenti finalità:

a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;

b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le Istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Sicilia, in base ai criteri di ripartizione previsti nel D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015, applicati all'organico di diritto relativo all'anno scolastico 2022/2023, adeguatamente proporzionati rispetto allo stanziamento in esame."

Sen. Loredana Russo

**33.0.1**

**A.S. 2685**

**"CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2022, N. 115, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA, EMERGENZA IDRICA, POLITICHE SOCIALI E INDUSTRIALI"**

**Emendamento art. 39**

*dopo l'art. 39, inserire il seguente:*

“Art. 39-bis

*(Istituzioni di Alta Formazione Musicale e Coreutica)*

1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a valersi sul PNRR, Missione 4, da destinarsi alle Istituzioni di Alta Formazione Musicale e Coreutica per l'acquisto di materiali di consumo e per l'acquisto e/o riparazione di strumenti musicali necessari all'attività didattica. Con Decreto del Ministro, i fondi saranno ripartiti tra le Istituzioni in considerazione della consistenza della pianta organica.
2. A decorrere dall'a.a. 2022/23, i docenti delle Istituzioni di cui al comma 1 possono usufruire di permessi artistici previa semplice comunicazione all'Istituzione, fatti salvi gli obblighi dell'espletamento del monte ore annuale da destinare agli studenti.”

*conseguentemente*

*all'art. 43, comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:*

- a) *dopo la parola "35" aggiungere la parola "39-bis";*
- b) *alla lettera d), sostituire le parole "45 milioni" con le parole "55 milioni".*

Sen. Loredana Russo, Sen. Fabrizio Trentacoste

**39.0.2**



A.S. 2685

**"CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2022, N. 115, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA, EMERGENZA IDRICA, POLITICHE SOCIALI E INDUSTRIALI"**

**Emendamento art. 39**

*Dopo l'art. 39, inserire il seguente:*

“Art. 39-bis

*(Istituzioni di Alta Formazione Musicale e Coreutica)*

1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a valersi sul PNRR, Missione 4, da destinarsi alle Istituzioni di Alta Formazione Musicale e Coreutica per l'acquisto di materiali di consumo e per l'acquisto e/o riparazione di strumenti musicali necessari all'attività didattica. Con Decreto del Ministro, i fondi saranno ripartiti tra le Istituzioni in considerazione della consistenza della pianta organica.
2. A decorrere dall'a.a. 2022/23, i docenti delle Istituzioni di cui al comma 1 possono usufruire di permessi artistici previa semplice comunicazione all'Istituzione, fatti salvi gli obblighi dell'espletamento del monte ore annuale da destinare agli studenti.”

Sen. Loredana Russo

39.0.3

## EMENDAMENTO

Art.39

GIRO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-bis.

1. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a valersi sul PNRR, Missione 4, da destinarsi alle Istituzioni di Alta Formazione Musicale e Coreutica per l'acquisto di materiali di consumo e per l'acquisto e/o riparazione di strumenti musicali necessari all'attività didattica. Con Decreto del Ministro, i fondi saranno ripartiti tra le Istituzioni in considerazione della consistenza della pianta organica.
2. A decorrere dall'a.a. 2022/23, i docenti delle Istituzioni di cui al comma 1 possono usufruire di permessi artistici previa semplice comunicazione all'Istituzione, fatti salvi gli obblighi dell'espletamento del monte ore annuale da destinare agli studenti. »

**39.0.4**